TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Art. 6

Rapporti giuridici e patrimonio

L'Ente subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

Versione in vigore dal 23 settembre 1996, non più in vigore dal 23 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Estremi	Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490
Capo	I — Ente nazionale di assistenza al volo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-ente-di-diritto-pubblico-economico-dell-azienda-490-1996/art-6-rapporti-giuridici-e-patrimonio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it